



N.435/07 Reg. Dec.

REPUBBLICA ITALIANA

N. 3590 Reg. Ric.

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Anno: 1997

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta) ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n.r.g. 3590 del 1997, proposto dall'Azienda USL n. 5 di Pisa, in persona del direttore generale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo D'Antone ed elettivamente domiciliati presso lo studio del dott. Gianmarco Grez, in Roma, Lungotevere Michelangelo, n. 9:

CONTRO

i dottori Leopoldo Cioni, Paolo Rindi, Gaetano Rizzo, Luigi Moriconi, Nicola Pilone, Giovanna Favilla, Antonio Pasquariello, Daniela Palmarini, Rodolfo Puccini, Gabriella Paleologo, Virginia Aielli e Raffaele Caprioli, rappresentati e difesi dagli avv.ti Luciano Maracarli, Giovanni Pellegrino e Federico Massa, elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo e del terzo, in Roma, via Giustiniani, n. 18;

PER LA RIFORMA

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana III sez., n. 459 del 4 giugno 1996, con la quale la USL n. 12 Area Pisana è stata condannata al pagamento, nei confronti delle controparti, di somme dovute per avere svolto attività di "plus orario" c.d. "incentivazione della produttività negli anni dal 1988 al 1991 e determinate in base ai criteri propri del compenso incentivante;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio delle parti;



Viste le memorie prodotte a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, alla pubblica udienza del 17 febbraio 2006, il consigliere Cesare Lamberti ed udito, altresì, l'avv. Alberti per delega degli avv.ti Pellegrino e Massa, come da verbale d'udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.

FATTO

1. Nella qualità di medici alle dipendenze della USL n. 12 Area Pisana, hanno svolto, negli anni 1988, 1989, 1990 e 1991, prestazioni sanitarie in plus orario soggette al trattamento giuridico - economico (c.d. incentivazione della produttività) disciplinato dagli artt. 59 e segg. del D.P.R. 25 giugno 1983 n. 348, così come modificato dagli artt. 66 e segg. del D.P.R. 20 maggio 1987 n. 270 e dagli artt. 126 55. del D.P.R. 28 novembre 1990 n. 384.
2. Poiché l'attività svolta dagli appellati in regime di plus orario non trovava copertura nell'apposito fondo di incentivazione, l'Amministratore straordinario della USL n. 12 Area Pisana, con delibere n. 1184 del 15 maggio 1991 e n. 2701 del 19 dicembre 1992, liquidò un conguaglio negativo dei compensi dovuti agli interessati a titolo di incentivazione di produttività per gli anni dal 1988 al 1991.
3. Le delibere sono state impugnate sull'assunto che gli interessati avevano effettivamente svolto il plus orario. Non potevano essere privati di quanto loro dovuto per il servizio prestato negli anni per i quali si è proceduto alla liquidazione dei compensi, non potendo l'Amministrazione procedere al recupero, in termini monetari, delle ore che non trovavano copertura nell'apposito fondo di incentivazione.
4. La sentenza è appellata dall'Azienda USL n. 5 di Pisa, che contesta la misura della retribuzione, riconosciuta legittima per le prestazioni sanitarie in plus orario, in quanto determinata in base ai



criteri propri del compenso incentivante, senza tenere conto che l'apposito fondo di incentivazione era risultato insufficiente a coprire le attività di plus orario effettivamente svolte e che la copertura finanziaria era un limite invalicabile alla remunerazione delle prestazioni.

5. Gli appellati si sono costituiti in giudizio contestando l'appello e all'udienza del 17 febbraio 2006 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

6. L'appello è fondato.

7. La giurisprudenza della Sezione (Cons. Stato, V, 30 settembre 2002, n. 5040) è univoca nell'affermare che, ai sensi dell'art. 60, D.P.R. 25 giugno 1983 n. 348, la retribuzione delle prestazioni in plus orario degli impiegati delle Unità Sanitarie Locali è subordinata alla sufficiente copertura dell'apposito fondo e che, pertanto, in caso di insufficienza delle risorse finanziarie disponibili, le prestazioni eventualmente effettuate in eccedenza vanno retribuite non già alla stregua del compenso incentivante, ma come ore di lavoro straordinario.

8. Non è possibile aderire alla tesi del Tar, laddove osserva che l'amministrazione sarebbe tenuta ad "una efficiente e corretta programmazione preventiva dei mezzi finanziari ... opportunamente rapportandoli al livello quantitativo delle prestazioni del personale".

9. La Sezione (cfr. dec. n. 5040 del 30.9.2002) ha avuto occasione di precisare che la tesi, secondo la quale il fondo per il pagamento dei compensi autorizzati in regime di incentivazione (c.d. plus orario) deve essere gestito in modo da garantire un parallelismo costante tra prestazioni autorizzate e risorse di copertura, esprime una giusta esigenza di buona amministrazione, ma non ha un rilievo giuridico, in quanto in materia la normativa è chiarissima nel circoscrivere la possibilità di utilizzare questa forma di incentivazione esclusivamente nei limiti delle risorse effettivamente disponibili sul fondo in questione e che, pertanto, il punto sta semmai nel trovare forme alternative per compensare



le ore di lavoro effettivamente prestate oltre l'orario normale.

10. E' perciò da disattendere l'assunto del primo giudice, secondo cui il limite della capienza del fondo comportava che l'Amministrazione sanitaria dovesse verificare costantemente la capienza del fondo a fronte delle prestazioni autorizzate ed intervenire con opportune misure finanziarie nel corso della sua gestione.

11. Le delibere impugnate, che il TAR ha ritenuto illegittime, sono del tutto conformi alle norme in materia, in quanto il Comitato di Gestione ha provveduto alla rideterminazione del fondo per gli anni 1988 e 1989, secondo precisi criteri (puntualmente richiamati e che non hanno formato oggetto di alcuna contestazione), lo ha ripartito tra i capitoli di spesa relativi al personale dei ruoli interessati ed ha individuato il debito orario individuale.

12. L'appello va, quindi, accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata il ricorso di primo grado va respinto. Ricorrono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Quinta, accoglie l'appello, riforma la sentenza appellata e respinge il ricorso di primo grado. Spese compensate.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 17 febbraio 2006 con l'intervento dei Sigg.ri:

Raffaele Iannotta	Presidente
Raffaele Carboni	Consigliere
Paolo Buonvino	Consigliere
Cesare Lamberti	Consigliere est.



S.I. Ve.M.P

Consiglio di Stato Sentenza n. 435/07

Aldo Fera

Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

f.to Cesare Lamberti

f.to Raffaele Iannotta

IL SEGRETARIO

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

IL 05-02-2007

(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)

Il Dirigente

F.to Antonio Natale